



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, LEGALI E NEGOZIALI

Servizio affari generali e organizzazione – Sett. III

Prot. n° 12235

I/1

22 APR. 2009

Risposta a nota n°

Allegati n°

Ai Sig.ri Responsabili del trattamento di dati personali:

Ai Presidi di Facoltà
 Ai Direttori di Dipartimento
 Ai Presidenti e ai Direttori dei Centri di Servizi di
 Ateneo
 Ai Presidenti e ai Direttori dei C.S.B.
 Ai Direttori dei Centri Interuniversitari di Ricerca
 e di Servizio
 Ai Direttori dei Centri di Ricerca
 Ai Direttori dei Centri di Eccellenza
 Al Direttore Amministrativo
 Ai Dirigenti

E, p.c. Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
 Ai Segretari amministrativi dei Centri di Servizi
 di Facoltà

L O R O S E D I

OGGETTO: Normativa privacy e sicurezza (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice privacy) –
 Quesito notifica sistemi di videosorveglianza: risposta del Garante per la protezione
 dei dati personali.

Con riferimento all'oggetto e facendo seguito alle rettorali prot. n. 25789 del
 29.10.2008 e prot. n. 30295 del 10.12.2008 (reperibili sul sito di Ateneo, nell'area Intranet, alle voci
 "Privacy e sicurezza" – "Responsabili e incaricati del trattamento di dati personali"), si comunica
 che in data 19.3.2009 è pervenuta la risposta del Garante, come già anticipato per posta elettronica
 in data 24.3.2009 e reperibile sempre sul sito Internet di Ateneo, alle voci sopracitate.

Dall'esame di tale risposta si evince che, per gli impianti installabili nell'ambito delle strutture dell'Ateneo, non è necessaria la preventiva notifica da effettuare al Garante con procedura informatica, la quale è invece riservata a impianti di videosorveglianza complessi che permettono, ad esempio, di rilevare "dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;" come indicato dall'art. 37, comma 1, lett. a) del D.lg. n. 196/2003.

Si ritiene quindi possibile per i Responsabili di struttura decidere ed attuare l'installazione di impianti di videosorveglianza, purché strettamente commisurati all'effettiva necessità di sicurezza e protezione del patrimonio, dopo aver riscontrato e/o valutato che altri usuali sistemi di protezione e/o deterrenza non sono sufficienti o adeguati allo scopo.

Per quanto di utilità e per conseguire un necessario livello di uniformità nell'ambito dell'Ateneo, questa Amministrazione suggerisce le seguenti fasi da percorrere per l'installazione di un sistema di videosorveglianza ottemperando ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità prescritti dal Garante nel provvedimento generale sulla videosorveglianza, emanato in data 29.4.2004:


- a) **Predisposizione del DOCUMENTO DELLE SCELTE:** *il suddetto provvedimento generale del Garante sulla videosorveglianza prevede, all'art. 3.5, che le strutture documentino "in un atto autonomo, conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento" le ragioni delle scelte dell'installazione e dell'utilizzo di un impianto di videosorveglianza; per la predisposizione di tale atto le SS.LL. potranno utilizzare la traccia Allegato A;*
- b) **Predisposizione degli AVVISI:** *l'art. 13 del D.lgs. 196/2003 prevede la pubblicizzazione (quindi almeno l'affissione nella bacheca della struttura) di un avviso circostanziato che riporti gli elementi informativi prescritti dal Codice privacy, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione dei dati; per la predisposizione di tale informativa le SS.LL. potranno utilizzare la traccia, Allegato B; oltre al suddetto avviso, il Garante, in particolare per le aree esterne, ha previsto l'ulteriore affissione sempre in luoghi ben visibili di copie del già noto modello semplificato di informativa "minima", il cartello Allegato C;*
- c) **Attribuzione o aggiornamento degli INCARICHI AGLI ADDETTI alla videosorveglianza:** *occorre predisporre un incarico scritto o aggiornare quello preesistente, inserendo fra i compiti gli adempimenti relativi alla videosorveglianza (visione ed eventuale registrazione/cancellazione delle immagini, custodia di chiavi di accesso ai locali degli impianti ecc.); tali incarichi, per i quali le SS.LL. potranno utilizzare e integrare i modelli di base già disponibili sul sito Internet di Ateneo, area Intranet, sempre alle voci sopra indicate, devono essere sottoscritti dai designati cui dovrà essere contestualmente consegnata copia delle istruzioni debitamente integrate con i chiari riferimenti per reperire, anche sul sito Internet del Garante e dell'Ateneo, la pertinente normativa, i provvedimenti, le circolari e le disposizioni rettorali;*
- d) **Aggiornamento del DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA (DPS):** *occorre inserire nel DPS della struttura il nuovo trattamento che potrebbe essere sinteticamente descritto, ad esempio, come "Attività di videosorveglianza accessi struttura con / senza registrazione delle immagini; si precisa in particolare che, in genere, non è consentita la contestuale registrazione di suoni e voci, in quanto, nel rispetto del principio di finalità, il trattamento deve essere effettuato per scopi determinati, espliciti, legittimi che non ricorrono*

nella attività di videosorveglianza per la sicurezza e la tutela del patrimonio delle strutture dell'Ateneo (cfr. ad esempio il provvedimento del 2.10.2008 evidenziato nella Newsletter del Garante n. 318 del 16.1.2009 reperibile sul relativo sito Internet).

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti (tramite la casella di posta elettronica privacy@unige.it), corre l'obbligo di segnalare che il cosiddetto "decreto milleproroghe" (art 44 Legge di conversione n. 14 del 27.2.2009) ha provveduto ad inasprire notevolmente le sanzioni in materia di privacy e sicurezza dei dati personali, che risultano in genere raddoppiate (cfr. allegato testo dell'articolo).

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti

IL RETTORE



Responsabile del procedimento: Gerardo PIRAS
MRG/PM/GP – ap e-mail: gerardo.piras@balbi.unige.it Tel. 010/2099346;
PRIVACY e Sicurezza\038 circolare Videosorvegliaza post risposta Garante.doc

Per informazioni: Andrea PREVITERA
Tel. 0102099118; fax 010/20951956;
e-mail: Andrea.Previtera@unige.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

FACOLTÀ / DIPARTIMENTO/ CENTRO

IL PRESIDE / DIRETTORE/ DIRIGENTE

in qualità di Responsabile del trattamento di dati personali della sopra indicata struttura (cfr. Decreto rettorale n. 287 del 7.10.2005 di nomina dei responsabili), formula il seguente **DOCUMENTO delle SCELTE, previsto per l'attivazione di un SISTEMA di VIDEOSORVEGLIANZA:**

- Visto** l'art. 4 della Legge 20.5.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) che vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- Vista** la normativa in vigore sulla privacy (*reperibile anche sui siti Internet del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Ateneo*), in particolare il Codice della Privacy D.Lgs. 196 del 30.6.2003 ed il Provvedimento generale sulla videosorveglianza, emanato dal Garante in data 29.4.2004, il quale all'art. 2 subordina la legittimità dell'attività di videosorveglianza all'osservanza dei quattro principi di:
- a) **liceità** (*il trattamento di immagini è consentito solo nello svolgimento di funzioni istituzionali e per la tutela del legittimo interesse di salvaguardia del patrimonio*)
 - b) **necessità** (*sono esclusi usi superflui e non necessari delle immagini visionate e/o acquisite; sono consentite solo riprese generali le quali non devono permettere l'identificazione delle persone, ad esempio con meccanismi di ingrandimento*)
 - c) **proporzionalità** (*la videosorveglianza deve essere commisurata al concreto rischio, per evitare il quale siano state valutate insufficienti ed inidonee altre soluzioni, sia con riferimento all'ampiezza delle aree da controllare sia alle caratteristiche e alle potenzialità del sistema*)
 - d) **finalità** (*esclusivamente di pertinenza della struttura universitaria, con esclusione di finalità di pubblica sicurezza, prevenzione e accertamento di reati che sono di competenza delle forze dell'ordine e degli organi giudiziari*)
- Viste** le pertinenti indicazioni contenute nelle circolari rettorali prot. n. 25789 del 29.10.2008, prot. n. 30295 del 10.12.2008 e
- Considerata** l'esigenza di perseguire, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali, la sicurezza e la tutela del patrimonio, in relazione a segnalazioni e/o richieste pervenute dai Sigg. in data ed a furti e/o danneggiamenti già denunciati in data ed alle ulteriori seguenti motivazioni:
- (Nota: fare riferimento a corrispondenza, denunce ed a concrete situazioni verificatesi in passato che hanno inciso negativamente sul patrimonio ed evidenziare le altre motivazioni non generiche e conformi ai 4 principi sopra descritti);

Considerato che le usuali soluzioni adottate e adottabili per la sicurezza e la tutela del patrimonio (*indicare ad esempio: serrature, lucchetti o altri dispositivi di chiusura e/o di allarme, sorveglianza, guardianaggio, etc.*) non sono state e/o non sono giudicate sufficienti e/o idonee a conseguire il necessario livello di protezione;

Valutato che, allo stato, un impianto di videosorveglianza appare idoneo allo scopo, anche in relazione alla componente di efficace deterrenza insita nel sistema;

Vista (*eventuale*) la delibera con cui il Consiglio della struttura, investito della problematica, ha espresso in data parere (*Nota: sintetizzare tale parere*)

Valutati i costi, le diverse soluzioni e la fattibilità, con idonei sopralluoghi e rilievi effettuati con installatori abilitati;

DISPONE

Art. 1

L'installazione di n. ... telecamere di videosorveglianza presso la sede /sede decentrata della struttura in Via....., così posizionate e meglio descritte nell'allegato predisposto dalla ditta scelta per l'installazione (*e per l'eventuale manutenzione*), la quale in data ha espressamente dichiarato la conformità dell'impianto da installare/installato alle norme in vigore e alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali:

n. 1 videocamera ... fissa: (*indicare ad es.: posizionata all'accesso alla struttura in Via*)

n. 2 videocamera ... orientabile:(*indicare ad es.: posizionata all'accesso del laboratorio di..... e del deposito di..... situati al piano.....*)

n. 3

L'attività di videosorveglianza del sopra descritto sistema, non rientra fra le particolari tipologie previste dall'art. 37 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per le quali è richiesta la preventiva notificazione al Garante tramite specifica procedura telematica.

Art. 2

Tali dispositivi, secondo quanto ribadito dal Garante, non prevedono l'ascolto e/o la registrazione dei suoni (*cfr. provvedimento del 2.10.2008 sul sito del Garante*) e sono installati, nel rispetto del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e di non eccedenza, con un angolo di visuale strettamente necessario per lo svolgimento della funzione inerente la sicurezza e la tutela del patrimonio. I suddetti dispositivi

non prevedono la registrazione di immagini.

oppure

prevedono la registrazione di immagini su supporto posizionato nel locale
(Nota: specificare anche l'ubicazione) debitamente chiuso a chiave quando non è presente personale
incaricato; le chiavi di tale locale sono in consegna al sig./ai sigg.
(Nota: indicare eventualmente se esistano altre copie custodite presso un ufficio).

L'accesso alle registrazioni è consentito solo in caso di necessità e solo da parte del Responsabile e
degli incaricati, specificamente autorizzati, salvo giustificate richieste dell'autorità giudiziaria o delle
forze dell'ordine.

La cancellazione delle immagini avviene ogni (al massimo ventiquattro) ore lavorative in
automatico oppure a cura del sig./dei sigg. debitamente
incaricati.

Art. 3

L'incaricato/Gli incaricati, sig./sigg.,
che visionano le immagini (ed eventualmente hanno accesso alle registrazioni) sono appositamente
nominati per iscritto ed hanno sottoscritto tale nomina in data ricevendo contestualmente
copia del Provvedimento generale del Garante sulla videosorveglianza datato 29.4.2004, e copia delle
ulteriori note contenenti istruzioni.

Art. 4

Il trattamento dei dati personali effettuato tramite il sistema di videosorveglianza è inserito e descritto
nella parte del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) di competenza della struttura.

Art. 5

Ai sensi dell'art 13 del Codice privacy e del Provvedimento generale sulla videosorveglianza,
emanato dal Garante in data 29.4.2004, la presenza di videocamere è debitamente segnalata tramite
l'affissione di chiari cartelli sintetici contenenti le informazioni minime al pubblico, mentre
l'informativa completa, formulata in data con un avviso circostanziato, è affissa nella
bacheca della struttura e presso

Art. 6

Il presente DOCUMENTO delle SCELTE, redatto in due copie originali (nota: in genere, un originale
viene richiesto in occasione di eventuali azioni ispettive) conservate dal Responsabile pro tempore
della struttura, è inviato in copia conforme al Rettore, titolare del trattamento dei dati personali
nell'ambito dell'Ateneo.

Genova,

IL PRESIDE/DIRETTORE/DIRIGENTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

FACOLTÀ DI... / DIPARTIMENTO.../ CENTRO...

(Indicare la struttura).....

**AVVISO
VIDEOSORVEGLIANZA****(INFORMATIVA ai sensi Art. 13,
D.lgs. 30.6.2003, n. 196 - Codice privacy)**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 3.1 del Provvedimento generale sulla videosorveglianza, emanato in data 29.4.2004 dal Garante per la protezione dei dati personali, si rende noto che:

a) *nei locali della struttura è in funzione un sistema di videosorveglianza, installato per fini di sicurezza e di tutela del patrimonio dell'Università degli Studi di Genova; il suddetto sistema attua il controllo delle seguenti aree, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, finalità stabiliti dal Garante:*

.....
(Nota: indicare il luogo o i luoghi dove sono ubicate le videocamere).

b) *Il sistema di videosorveglianza è adeguatamente segnalato in permanenza, nelle aree in cui sono posizionate le telecamere, mediante l'affissione del presente AVVISO e di appositi cartelli, chiaramente visibili, raffiguranti una videocamera e recanti la dicitura "AREA VIDEOSORVEGLIATA – la rilevazione (oppure "la registrazione") è effettuata da (Responsabile della struttura), per fini di sicurezza e tutela del patrimonio dell'Università degli studi di Genova".*

c) *Il trattamento dei dati non necessita del consenso, ai sensi dell'art. 24 del Codice privacy, e viene effettuato tramite rilevazione delle immagini, visionate da personale specificamente incaricato e istruito dal Responsabile.*

... oppure

c) *Il trattamento dei dati non necessita del consenso, ai sensi dell'art. 24 del Codice privacy, e viene effettuato tramite rilevazione delle immagini, visionate da personale specificamente incaricato e istruito dal Responsabile, e registrazione delle stesse che*

sono conservate per un massimo di ventiquattrore lavorative presso (Nota: indicare il luogo dove sono conservate); la cancellazione delle immagini avviene automaticamente (oppure a cura di persona incaricata e istruita dal Responsabile). L'accesso alle registrazioni, in caso di necessità, è consentito al Responsabile, all'incaricato specificamente autorizzato, all'autorità giudiziaria e alle forze dell'ordine nell'ambito delle loro attività istituzionali.

d) Il Titolare del trattamento è il Rettore pro tempore dell'Università di Genova.

e) il Responsabile del trattamento, nominato dal Titolare con decreto rettorale n. 287 del 7.10.2005 è il Preside Facoltà di .../Direttore del ... /Dirigente del ... pro tempore, Prof./Dott.

f) gli incaricati, autorizzati ad utilizzare gli impianti visionando le immagini e le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per le finalità perseguite, sono i soggetti di seguito individuati i quali trattano i dati personali attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile:

Sig. e Sig. (es.: visione delle immagini)

Sig. (es.: visione delle immagini e delle registrazioni)

Sig. (es.: visione di immagini, registrazioni e cancellazione)


g) Per l'efficienza e la manutenzione degli impianti, la struttura si avvale della collaborazione esterna di (Nota: indicare denominazione e dati della ditta), che svolge esclusivamente prestazioni strumentali, subordinate alle scelte del Responsabile, sull'impianto e sul relativo software di gestione.

h) In ogni momento l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile per esercitare i suoi diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, avanzando richiesta secondo le modalità previste agli artt. 8 e 9.

i) il presente Avviso circostanziato, aggiornato con i nominativi del responsabile e degli incaricati attuali, viene affisso nella bacheca della struttura e almeno all'ingresso di ogni piano o parte della struttura, in modo da essere chiaramente visibile a chi accede ad aree videosorvegliate.

Genova,

IL PRESIDE/DIRETTORE/DIRIGENTE.



AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)

- Se le immagini non sono registrate, sostituire il termine "registrazione" con quello di "rilevazione"

Legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione del D. L. 30 dicembre 2008, n. 207

Art. 44.

Disposizioni in materia di tutela della riservatezza

1. All'elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166» sono soppresse.
((1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005.))
2. All'articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole da: «tremila euro a diciottomila euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da seimila euro a trentaseimila euro».
3. L'articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' cosi' modificato:
 - a) al comma 1, le parole: «da cinquemila euro a trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro»;
 - b) al comma 2, le parole: «da cinquecento euro a tremila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da mille euro a seimila euro»;
 - c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 e' altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 e' escluso il pagamento in misura ridotta.
2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), e' altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.».
4. All'articolo 162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «, che puo' essere aumentata» fino alla fine del comma sono soppresse.
5. All'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «da diecimila euro a sessantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da ventimila euro a centoventimila euro»
e le parole: «e con la sanzione amministrativa accessoria» fino alla fine del comma sono soppresse.
6. All'articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole:

«da quattromila euro a ventiquattromila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da diecimila euro a sessantamila euro».

7. Dopo l'articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' inserito il seguente:

«Art. 164-bis (Casi di minore gravita' e ipotesi aggravate). –

1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 e' di minore gravita', avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attivita' svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.

2. In caso di piu' violazioni di un'unica o di piu' disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

3. In altri casi di maggiore gravita' e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.

4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».

8. All'articolo 165, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: «161, 162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «del presente Capo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.».

9. L'articolo 169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' così modificato:
a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: «o con l'ammenda da» fino alla fine del comma;

b) nel comma 2, le parole: «quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione» sono sostituite dalle seguenti: «quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa».

10. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque» sono sostituite da: «da tremila euro a diciottomila euro».

11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009), in favore del Garante per la protezione dei dati personali, a decorrere dall'esercizio 2009.